



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 140
DEL 18/12/2023

OGGETTO: Affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A. del servizio di trasporto disabili e disagiati presso le strutture sanitarie per gli anni 2024 - 2025 - 2026 con opzione di eventuale proroga per tre anni.

L'anno 2023 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 15.39 nella solita sede delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES	ASS
Settimo Nizzi	X		Mela Cristina	X	
Altana Mario Ignazio (Marzio)	X		Oliva Paolo	X	
Bacciu Davide	X		Paddeu Giovanni Luigi	X	
Bolacchi Ivana	X		Padre Simonetta	X	
Carbini Eugenio Armando	X		Piccinnu Gaspare		X
Carzedda Pietro Vittore	X		Russu Ivana	X	
Coccia Angelo	X		Sanciu Antonio Libero	X	
Corda Anna Franca Maria Maddalena	X		Sanciu Diego Sancho		X
Corda Gianluca		X	Serreri Nicola	X	
Cossu Maria Antonietta	X		Sini Salvatore	X	
Farina Alfideo	X		Spada Stefano	X	
Fiori Michele	X		Spano Valerio	X	
Fois Monica	X		Tournier Paola	X	
Loriga Antonio		X	Zedde Alberto	X	
Manchia Silvana	X				
PRESENTI : 25			ASSENTI : 4		

Assiste la Vice Segretaria Dott.ssa Annamaria Manca, la quale provvede alla redazione del presente atto.

Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico, durante l'esame del punto sono depositate agli atti d'ufficio.

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 13) dell'O.d.G. avente per oggetto: "Affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A. del servizio di trasporto disabili e disagiati presso le strutture sanitarie per gli anni 2024 - 2025 - 2026 con opzione di eventuale proroga per tre anni."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 146 del 06/12/2023 del Dirigente del Settore Servizi alla Persona comprensiva degli allegati della stessa nonché dei relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dalla III commissione consiliare " (Servizi Sociali): Funzioni nel Settore Sociale, Servizi per l'infanzia e per i minori, Strutture residenziali e di ricovero per anziani, Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, Tutela degli animali";

Udito l'esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 23, non votanti 2 su 25 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";

Udito l'esito della votazione per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 23, non votanti 2 su 25 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della votazione viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B";

Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "C" come allegato.

D E L I B E R A

In conformità all'allegata proposta di deliberazione n. 146 del 06/12/2023 del Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 267/2000

Letto e confermato.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Altana Mario Ignazio (Marzio)

La Vice Segretaria
Dott.ssa Annamaria Manca



COMUNE DI OLBIA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.146 DEL 06/12/2023**

Ufficio Proponente: Ufficio marginalità, inclusione sociale, sostegno ai minori, anziani e disabili

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Assessore Proponente: Simonetta Raimonda Lai

Il Dirigente: Giulia Spano

Il Responsabile:

OGGETTO: Affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A. del servizio di trasporto disabili e disagiati presso le strutture sanitarie per gli anni 2024 - 2025 - 2026 con opzione di eventuale proroga per tre anni.

PREMESSO che:

- A) il Comune di Olbia intende provvedere all'erogazione del servizio di trasporto per disabili presso le strutture sanitarie mediante la forma dell'affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A., con sede legale in Olbia (SS), via Indonesia n. 9, Zona Industriale Settore 2, C.F. 82004950901 - P. IVA 01086610902, attuale gestore del servizio;
- B) la società A.S.P.O. S.p.A.:
- è stata costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/01/1996 ed è operativa dal 01/07/1996 (deliberazione di Giunta Comunale n. 801 del 19/06/1996);
 - con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57, in data 22/05/2002, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata trasformata in società per azioni con capitale interamente pubblico locale, di cui il Comune di Olbia detiene il 100% delle quote azionarie;
 - è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Olbia che lo esercita a mezzo di apposita struttura e svolge le proprie attività prevalentemente a favore dello stesso, titolato ad offrire servizi generali di qualità;
 - è iscritta dal 19 marzo 2018 all'Albo delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione alla Delibera ANAC n. 270 del 14/03/2018;

DATO ATTO che la società A.S.P.O. S.p.A. è stata costituita nel pieno rispetto della normativa nazionale dettata dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in materia di affidamenti *in house providing* e nel pieno rispetto della normativa comunitaria, così come da pronuncia della Corte di Giustizia UE che - chiamata a rispondere sulla corretta interpretazione dell'art. 12 par. 3 della direttiva n. 24/2014 in merito ai presupposti dell'affidamento *in house* - ha ammesso, riferendosi ai legislatori nazionali, che la normativa europea *"li autorizza a subordinare la conclusione di un'operazione interna all'impossibilità di indire una gara d'appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna"*, concludendo che *"l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la conclusione di un'operazione interna, denominata anche "contratto in house", all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna."* (Corte di Giustizia, Sez. IX, 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19);

VERIFICATO che sussistono in capo alla società A.S.P.O. S.p.A. i requisiti richiesti per procedere all'affidamento *in house providing*, previsti dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto:

- 1) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- 2) oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;
- 3) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione di capitali privati;

ATTESO che l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate cui si intende affidare un servizio *in house providing* e la previsione di oltre l'80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente sono stati confermati anche dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che:

- ✓ il servizio pubblico oggetto di affidamento riguarda il trasporto disabili, qualificato come servizio pubblico essenziale posto a garanzia di un diritto costituzionalmente garantito sia dall'art. 3 che dall'art. 16, la cui erogazione deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino;
- ✓ l'A.S.P.O. S.p.A. svolge attualmente il servizio di trasporto dei soggetti disabili affidatogli dall'Amministrazione Comunale secondo il meccanismo dell'*in house providing*, come da contratto stipulato, Rep. 3434/2018, previa deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 01/10/2018;
- ✓ il servizio in oggetto è stato indicato nel documento di ricognizione periodica delle società partecipate, approvato con Deliberazione C.C. n. 112 del 16/12/2022;

DATO ATTO che la scelta di ricorrere all'affidamento *in house* dei servizi deve essere sorretta da idonea motivazione, nel rispetto dei principi generali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;

RICHIAMATO il D.lgs n. 201 del 23 dicembre 2022 che ha provveduto al riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica accorpendo ed integrando la normativa vigente disciplinandone forme e modalità di gestione e in particolare:

- ✓ l'art. 14, comma 1, che ha individuato l'affidamento *in house providing* tra le possibili forme di gestione dei servizi pubblici forniti dagli enti locali;
- ✓ l'art. 14, comma 2, elenca i criteri cui gli enti devono attenersi in fase di scelta delle modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale ovvero caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, situazione delle finanze pubbliche, costi per l'ente locale e per gli utenti, risultati prevedibili attesi, gestione precedente del medesimo servizio, qualità del servizio offerto;
- ✓ l'art. 14, comma 3, che prevede la redazione di una relazione in capo all'ente affidante nella quale occorre evidenziare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma dell'affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- ✓ l'art. 17, comma 2, che ha stabilito nel caso di affidamenti *in house* superiori alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, che gli enti locali devono adottare la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di una efficiente gestione del servizio, illustrandone i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni periodiche di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 201/2022;

RICHIAMATA la Relazione predisposta dal Settore Servizi alla Persona, Assessorato ai Servizi Sociali ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 201/2022, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di trasporto disabili alla Società A.S.P.O. S.p.A. trova fondamento negli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione e in particolare:

Obiettivo mandato 2021-2026: n. 11 Olbia per il Sociale – 11.1 Intensificare le azioni di sostegno per i cittadini più vulnerabili per ridurre problemi di marginalità e degrado sociale;

VISTO il nuovo codice degli appalti (D.lgs n. 36/2023) all'art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa), commi 2 e 3 consente l'affidamento *in house*, seppur senza i vincoli del precedente art. 192 del D.lgs n. 50 del 2016. In particolare dispone che:

*“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato);*

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche ... I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

ATTESO che la scelta di non ricorrere al mercato esterno risiede, come meglio specificato nell'allegata relazione al presente atto:

- ✓ nell'antieconomicità della scelta di tale dell'opzione, emersa dalla comparazione dei costi sostenuti per il servizio nel Comune di Olbia con altre realtà imprenditoriali locali e regionali, dalla quale si evince una sostanziale asimmetria dei costi/benefici proposti dalla Società A.S.P.O S.p.A. rispetto a quelli desunti dalla ricerca effettuata;
 - ✓ nella complessità e articolazione del servizio, nella specificità dell'appalto, nella forte personalizzazione dei servizi, nella tipologia degli utenti a cui si rivolge e nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti per il Comune che l'impresa privata non assumerebbe o comunque non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni, se avesse come obiettivo il proprio interesse commerciale.
- La società, infatti, offre una serie di servizi aggiuntivi che con il ricorso al mercato libero tramite procedura aperta dovrebbero essere necessariamente compresi nel quadro economico determinando un ulteriore incremento di costi a carico dell'Amministrazione;
- ✓ nei benefici per la collettività con riferimento alla tipologia e alla qualità dei servizi offerti;

CONSIDERATO che l'affidamento in house del servizio trasporto disabili è in grado di consentire il rispetto dei principi di Universalità, Continuità, Qualità, Accessibilità e Fruibilità, Monitoraggio e Controllo, Rappresentanza e Partecipazione attiva, Trasparenza e Informazione completa, Sostenibilità ambientale, così come evidenziato nella relazione allegata alla presente proposta;

RITENUTO opportuno, provvedere all'affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A., con sede legale in Olbia Via Indonesia n. 9 Zona Industriale Settore 2 C.F. 82004950901 - P. IVA 01086610902, del servizio di trasporto in favore dei disabili e disagiati presso le strutture sanitarie per 3 anni a decorrere dal 01/01/2024 e sino al 31/12/2026, eventualmente prorogabili per altri tre anni;

VISTO il parere allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, espresso dalla 3^a Commissione (Servizi Sociali) Funzioni del Settore Sociale, Servizi per l'infanzia e per i minori, Strutture Residenziali e ricovero per anziani, Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, Tutela degli animali;

VISTO l'art. 49, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si rilascia il parere tecnico amministrativo favorevole e poiché la presente proposta può comportare riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente, si rende necessario acquisire il parere tecnico contabile;

RICHIAMATE :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 16/12/2022, con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione della G.C. n. 486 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2023/2025;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e, del D.Lgs. n. 267/2000 che demanda alla competenza del Consiglio Comunale l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

Di affidare in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A. con sede legale in Olbia Via Indonesia n. 9, Zona Industriale, Settore 2 C.F. 82004950901 - P. IVA 01086610902, la gestione del **Servizio di trasporto in favore dei soggetti diversamente abili e disagiati presso le strutture sanitarie**, per 3 anni, a decorrere dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2026, periodo eventualmente prorogabile per altri tre anni, al fine di assicurare la continuità nella gestione e in considerazione dei principi di convenienza ed economicità dell'Ente, così come esposto nella relazione illustrativa delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house providing elaborata dal Settore Servizi alla Persona e allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare la deliberazione di affidamento con la Relazione ad essa allegata sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 31 del D.lgs n. 201/2022 e di trasmetterla all'ANAC, in ottemperanza al disposto dell'art. 17 comma 3 del D.lgs n. 201 del 23/12/2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona per il compimento degli atti gestionali di competenza necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

Di dare mandato al Dirigente del Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti connessi al presente atto.

Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 146**

Ufficio Proponente: **Ufficio marginalità, inclusione sociale, sostegno ai minori, anziani e disabili**

Oggetto: **Affidamento in house providing alla società partecipata A.S.P.O. S.p.A. del servizio di trasporto disabili e disagiati presso le strutture sanitarie per gli anni 2024 - 2025 - 2026 con opzione di eventuale proroga per tre anni.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio marginalità, inclusione sociale, sostegno ai minori, anziani e disabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2023

Il Dirigente del Settore
Spano Giulia

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù

COMUNE DI OLBIA

Copia conforme dell'originale informatico composta da n° _____ fogli.

Ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000.

Olbia, _____

IL PUBBLICO UFFICIALE
(cognome nome)
